



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 80/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gaetano Berretta Giudice

Pierpaolo Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **30585** del registro di Segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura regionale per la Lombardia nei confronti del signor

Davide Di Santo, nato a Larino (CB) il 25.07.1969 e residente a Corbetta

(MI) in via Enzo Biagi n. 11 Battuello - C.F. DSNDVD69L25E456H,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Nicola

Gianalfonso Rocco di Torrepadula del Foro di Milano (PEC:

nicolagianalfonso.roccoditorrepadula@milano.pecavvocati.it) e

dall'Avv. Luigi Ceffalo del Foro di Genova (PEC:

luigi.ceffalo@ordineavvgenova.it), con domicilio digitale eletto presso

gli indirizzi pec dei menzionati procuratori.

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio dell'8 maggio 2024, l'Avv.

Luigi Ceffalo per la parte convenuta e il Pubblico ministero Valentina

Papa.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con decreto n. 11/2024, a cui si rimanda per l'esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso il convenuto Davide Di Santo alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale.

In conformità alla proposta formulata dal convenuto, la Sezione ha assegnato allo stesso il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta (euro 19.738,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate, fissando l'udienza dell'8 maggio 2024 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.

La parte convenuta ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l'avvenuto tempestivo pagamento, ovverosia l'attestazione, rilasciata dall'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate di Milano, dell'incasso della somma in questione, con allegata la nota della Banca d'Italia che conferma l'avvenuta contabilizzazione del bonifico bancario eseguito dalla parte in data 28 marzo 2024.

Nell'udienza in camera di consiglio dell'8 maggio 2024, il difensore della parte convenuta ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito. Il Pubblico ministero si è associato a tale richiesta, ma ha chiesto che il convenuto sia condannato alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.

Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130,

	comma 8, del c.g.c.	
	In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la	
	giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un	
	orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l'indirizzo	
	giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una	
	pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno	
	dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.	
	Del pari, appare condivisibile l'orientamento secondo cui occorre fare	
	ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda	
	Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).	
	Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere	
	fondato l'assunto dell'attore, alla luce delle risultanze del processo	
	penale e della sostanziale ammissione di colpevolezza da parte del	
	convenuto, concretizzatasi nell'accesso alla sentenza di applicazione	
	della pena su richiesta (cd. patteggiamento).	
	Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del	
	presente giudizio, come liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30585,	
	instaurato nei confronti di Davide Di Santo, ai sensi dell'art. 130,	
	comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che	
	vengono quantificate nell'importo complessivo di euro 93,10 (diconsi	
	euro novantatre/10).	
	3	

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/05/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente